




**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.

Prot. 2987 del 26-03-2009

Tipo: PARTENZA



AB/me

Roma, 25 marzo 2009

**Egr. Sig.  
Dott. Claudio Martini  
Presidente della Regione Toscana  
Piazza Duomo 10  
50122 Firenze**

Oggetto: riconoscimento della personalità giuridica alle associazioni rappresentative di prestatori d'opera intellettuale

Egregio Presidente,

con riferimento all'oggetto di cui sopra vorrei sottoporre alla Sua attenzione alcune considerazioni che ritengo imprescindibili ai fini dell'esatta identificazione dei limiti della potestà legislativa concorrente che la Carta Costituzionale riconosce alle Regioni (art. 117 Cost.).

Con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 30, è stata operata la ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni nell'ambito dei quali si esercita la potestà legislativa concorrente delle Regioni. L'articolo 2, rubricato "Libertà professionale", contenuto nel capo II intitolato "Principi fondamentali". Da un lato, ribadisce il principio della libertà di iniziativa economica, specificando che le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolano l'esercizio della professione; dall'altro, in attuazione di tale principio tuttavia limita il riconoscimento della personalità giuridica a alle sole associazioni, che esauriscono le loro finalità statutarie nell'ambito regionale, i cui iscritti non esercitano attività regolamentate o tipiche di professioni disciplinate ai sensi dell'art. 2229 del cod. civ.

L'articolo 5, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73, recante norme di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali, richiama la possibilità per la Regione di riconoscere la personalità giuridica, nel rispetto della normativa statale e regionale, alle associazioni e fondazioni, operanti in Toscana, rappresentative di prestatori d'opera intellettuale, che non esercitano professioni disciplinate ai sensi dell'art. 2229 del cod. civ., ma tale riconoscimento deve essere precluso a quelle associazioni i cui iscritti esercitano non solo professioni disciplinate ai sensi dell'art. 2229 del cod. civ., ma anche attività regolamentate o tipiche di tali professioni, secondo il disposto dell'art. 2, comma 4, D.Lgs. 30/2006.

È evidente che la normativa nazionale ha voluto escludere qualsiasi forma di sovrapposizione fra le associazioni e le professioni, regolamentate dalla Costituzione e dall'art. 2229 cod. civ.,

precludendo anche il solo riconoscimento della personalità giuridica regionale alle associazioni di prestatori d'opera intellettuali che svolgono attività tipiche, ovvero rientranti nell'oggetto delle professioni ordinistiche.

Dunque, nessuna forma di confusione, anche a livello regionale, dovrà realizzarsi in presenza di attività professionali per le quali l'ordinamento giuridico italiano prevede l'Esame di Stato e l'istituzione di un Ordine professionale. Alla luce delle disposizioni regionali e nazionali richiamate, ritengo doveroso richiamare la sua attenzione sulle attività tipiche della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, al fine di scongiurare inopportuni ed illegittimi riconoscimenti di associazioni i cui aderenti esercitano attività tipiche della nostra professione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 (Ordinamento professionale), gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili hanno competenza riservata, ma non esclusiva, nelle attività indicate dalle leggi speciali e competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie:

- economiche,
- finanziarie,
- tributarie,
- societarie
- amministrative.

L'estrapolazione in attività e consulenze delle materie su indicate la si rinviene nel comma 2, del medesimo art. 1, in termini generali e nei commi 3 e 4 con le specifiche tecniche riferite rispettivamente agli iscritti nella sezione A (dottori commercialisti) e B (esperti contabili) dell'albo (si veda allegato 1).

Al fine di una corretta definizione dell'ambito delle competenze e delle attività attribuite agli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili vorrei richiamare la Sua attenzione sui termini "competenza specifica" (di cui al comma 1, dell'art. 1) e "competenza tecnica" (di cui ai commi 3 e 4, art. 1).

La relazione governativa al decreto legislativo evidenzia che la prima parte dell'art. 1 dell'ordinamento professionale individua le competenze professionali degli iscritti nell'albo, mentre la seconda parte indica le attività alle quali è ricollegata la competenza specifica dei professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Nella relazione si legge che con tale suddivisione si è inteso fornire *"una precisa caratterizzazione dei rispettivi ambiti di competenza, con lo scopo di tutelare, da un lato, la specificità del percorso formativo, e dall'altro, di rendere possibile la fruizione, da parte della clientela di servizi professionali maggiormente differenziati, in grado di assecondare le diverse esigenze"*.

È evidente, dunque, che il legislatore ha voluto porre l'accento non solo sulle attività esercitabili dai professionisti iscritti nell'albo, ma anche sulle loro competenze professionali e sulla necessaria correlazione che deve esistere fra competenze professionali possedute ed attività professionali esercitabili.

Ne discende che le attività indicate ai commi 3 e 4, dell'art. 1 dell'ordinamento professionale rappresentano niente più che la specificazione delle attività tipiche degli iscritti al nostro albo professionale, talché l'esercizio delle stesse da parte di un professionista qualificato iscritto nell'albo ne assicura il corretto svolgimento a tutela non solo del cliente, ma anche dell'interesse pubblico generale. È indubbio, infatti, che nello svolgimento delle proprie funzioni i professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili hanno il dovere di agire nell'interesse pubblico, essendo il relativo precetto sancito anche dall'art. 5 del codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il 9 aprile 2008, ed aggiornato il 5 novembre 2008 che si traduce nella costante autonomia ed indipendenza



di giudizio per meritare la fiducia in un contesto di regole di comportamento improntate alla correttezza.

Questo Ordine professionale non ha mancato di apprezzare pubblicamente gli intenti e le finalità della legge 73/2008, ma ne ha stigmatizzato la inesattezza terminologica laddove non distingue correttamente le attività professionale da quelle più genericamente appartenenti al più ampio alveo del lavoro autonomo. Ciò ha determinato e determinerà tentativi di indebito uso strumentale della legge per accreditare in via pubblicistica attività che oggi possono essere liberamente svolte sul mercato dei servizi senza regolamentazione alcuna e che proprio in nome della concorrenza e del mercato taluni vorrebbero regolamentare pur di acquisire quel pubblico riconoscimento.

I dottori commercialisti e gli esperti contabili, che certo rappresentano la professione più aperta al mercato per non avere esclusive legislative, hanno a cuore che si rispetti il vincolo dell'esame di Stato per accedere allo *status* di professionista, come chiaramente esprimono anche le direttive comunitarie in materia, e che il riconoscimento della personalità giuridica che la Regione può attribuire non avvenga in alcun modo a favore di associazioni che abbiano nel loro oggetto qualsivoglia attività riscontrabile nel nostro ordinamento professionale.

Per questo ci permettiamo di raccomandare la massima cura ai Suoi uffici affinché la legge 73/2008 espliciti i suoi effetti positivi e non venga utilizzata per altri fini, estranei al suo scopo.

RingraziandoLa per l'attenzione concessami, Le porgo i miei più cordiali saluti.

Andrea Bonechi

*Consigliere Delegato  
Area Riforma delle professioni*

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Andrea Bonechi, is written over the typed name and title. The signature is fluid and somewhat abstract, with long, sweeping strokes.

D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 - Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34.  
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 luglio 2005, n. 166, S.O.)

### Articolo 1

#### *Oggetto della professione.*

1. Agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di seguito denominato «Albo», è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.
2. In particolare, formano oggetto della professione le seguenti attività:
  - a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
  - b) le perizie e le consulenze tecniche;
  - c) le ispezioni e le revisioni amministrative;
  - d) la verifica ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati;
  - e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie;
  - f) le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.
3. Ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:
  - a) la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall'autorità giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell'accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche;
  - b) le valutazioni di azienda;
  - c) l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
  - d) l'incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonché l'incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali;
  - e) le funzioni di sindaco e quelle di componente altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l'indipendenza o l'iscrizione in albi professionali;
  - f) le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall'art. 2409 del codice civile;
  - g) la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d'investimento;
  - h) la valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo;
  - i) il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera e) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall'articolo 2, comma 3-quater, del medesimo decreto;
  - l) l'attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali;
  - m) l'attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici;
  - n) il monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese;
  - o) la redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati;

- p) la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti;
- q) le attività previste per gli iscritti alla Sezione B Esperti contabili dell'Albo.

4. Agli iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività :

- a) tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali;
- b) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari;
- c) rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria, nonché esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali;
- d) la funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile nonché, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, il controllo contabile ai sensi art. 2409-bis del codice civile;
- e) la revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, Regioni, Province, Comuni ed enti da essi controllati o partecipati;
- f) il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l'utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e loro successive modificazioni;
- f-bis) l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ad essi attribuiti dalla legge e/o da regolamenti. Sono fatte salve le prerogative attribuite dalla legge ai professionisti iscritti in altri albi.